



CIRCOLARE N. 33

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
Ufficio XI

Roma, 26 ottobre 2007

Prot. N. 135371

Allegati: 3

- Al Ministero della Giustizia
ROMA
- Al Consiglio di Stato - Segretariato
Generale
ROMA
- All' Agenzia delle Entrate
ROMA
- Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
SEDE
- e p.c.:
- Alla Corte dei conti
ROMA
- All' Avvocatura Generale dello Stato
ROMA
- Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
del Tesoro
SEDE
- All' Ufficio Centrale di Bilancio presso
il Ministero della Giustizia
ROMA
- Alle Ragionerie Provinciali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso.

PREMESSA

Con l'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge Finanziaria 2000), è stato istituito il *contributo unificato per le spese degli atti giudiziari* successivamente ridenominato *contributo unificato di iscrizione a ruolo* (di seguito: *contributo unificato*).

Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l'obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attività posti in essere. Così, per un'evidente finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli oneri inerenti al procedimento relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione normativa nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia* (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall'articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, recante *Disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari*.

Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della Giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.

Va, però, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l'eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.

Tuttavia, l'applicazione pratica e l'esperienza maturata hanno fatto emergere

alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.

La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla conseguenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.

Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte Costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso *"le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario"* (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).

Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all'ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie Amministrazioni dello Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficoltà procedurali.

Ciò considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, si è acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali e dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di entrare nello specifico, corre l'obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all'erario previsto dall'articolo 393 delle Istruzioni generali dei servizi del tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del Tesoro.

Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 – sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro (sul

tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007).

DIRITTO AL RIMBORSO

Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esatività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.

Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.

Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione adottata, condizioni imprescindibili per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso sono l'univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).

In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle Finanze, alle quali, ad ogni

buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.

Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.

Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle note dell'adozione del decreto o dei decreti previsti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - concernenti, tra l'altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare - non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione contenuta nello stesso articolo 25.

ISTANZA

L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

L'istanza può essere presentata direttamente all'ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltramento alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l'ufficio giudiziario competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l'istanza di rimborso sarà inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.

Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
- d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;
- e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
- f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
- g) l'importo richiesto a rimborso;
- h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'insistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

E' appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un'unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico ufficio giudiziario competente.

Per l'identificazione certa del richiedente, l'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.

In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.

Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.

Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della

decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall'eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.

Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la "copia per il soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per eventuale presentazione all'Ufficio" ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato "attestazione di versamento", quanto quello denominato "ricevuta di versamento".

All'istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.

In seguito, il medesimo ufficio procede al riscatto delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.

Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l'importo del versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell'ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l'attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.

Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.

Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario

emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli. Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.

PAGAMENTO

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.

Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l'Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.

L'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate all'ufficio giudiziario emittente per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.

L'ordinativo è emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle Entrate - Ministero delle Finanze.

Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, unità previsionale di base *Politiche fiscali*:

- 6.1.2.2 *Restituzione e rimborsi di imposte* - capitolo 3812 *Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali* - per il capitale;

6.1.7.1 *Interessi di mora* - capitolo 4016 *Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto - per gli eventuali interessi.*

L'estinzione del titolo di spesa avviene mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l'accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell'Agenzia delle Entrate al competente ufficio giudiziario.

RECUPERO DELLE SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE

Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle Entrate, provvede - in analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modificazioni.

Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del D.P.R. n. 115/2002).

CONTENZIOSO

Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.

Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale o, per le

province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione Tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.

Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.

MODULISTICA

Con l'intento di rendere più agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti alle indicazioni delineate nella presente circolare.

I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). E' appena il caso di soggiungere che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso concernenti una pluralità di versamenti; richiesta degli aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento parziale dell'istanza; ecc.).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO¹ DI _____

Il sottoscritto

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA	PROV.	CODICE FISCALE

RESIDENTE in via	COMUNE	PROV.	CAP

DOMICILIATO ² in via	COMUNE	PROV.	CAP

Recapito telefonico	Indirizzo di posta elettronica

avendo versata a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre	in lettere	data versamento
€		

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre	in lettere
€	

 IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. _____

PARTI _____

per i seguenti motivi³ _____ IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLOper i seguenti motivi⁴ _____¹ Indicare l'ufficio giudiziario cui è indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.² Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.³ Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.⁴ Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)**

Cod. paese		Check digit	CIN	Codice IBAN				N. CONTO CORRENTE			
				ABI	CAB						

- CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA⁵ DEL BENEFICIARIO.**

DICHIARA

Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA

- Originale delle ricevute di versamento;
- Originale dell'atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento⁶;
- Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;
- _____
- _____

In fede

Luogo e data _____

Firma _____⁷

⁵ Cancellare la voce che non interessa.

⁶ Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.

⁷ Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presenta l'istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di invio a mezzo servizio postale, l'istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità.



Ufficio Giudiziario

Prot. n. _____

Rif. n. _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il Cancelliere _____

Vista l'istanza di rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo prodotta dal sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (Prov. _____) Via _____ n. _____ (cap. _____) domiciliato in _____ (Prov. _____) Via _____ n. _____ (cap. _____) C.F. _____ e pervenuta in data _____

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33/2007 "Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso";

Viste le risultanze d'ufficio e la documentazione inerente all'istanza;

Constatato l'avvenuto versamento in data _____ della somma di euro _____ a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo;

Rilevata la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso della somma versata in eccedenza a titolo di contributo unificato in relazione alla procedura iscritta al ruolo generale n. _____ tra _____;

Rilevata la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso dell'intera somma versata, stante la dichiarata mancata iscrizione a ruolo della causa;

DISPONE

il rimborso della somma di euro _____ (in lettere _____) oltre gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in favore del Sig. _____ da corrispondersi con le seguenti modalità:

Accredito sul conto corrente bancario/postale (bancaposta)

Codice IBAN											
Cod. paese	Check digit	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE						

Vaglia cambiario da inviarsi all'indirizzo di seguito indicato

via	COMUNE	PROV.	CAP

Luogo e data _____

Il Cancelliere _____



Ufficio Giudiziario

Prot. n. _____
Rif. n. _____

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

Il Cancelliere _____

Vista l'istanza di rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo prodotta dal sig. _____ nato a _____ il _____
residente in _____ (Prov. _____) Via _____ n. _____ (cap. _____)
domiciliato in _____ (Prov. _____) Via _____ n. _____ (cap. _____)
C.F. _____ e pervenuta in data _____

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33/2007 "Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso";

Viste le risultanze d'ufficio e la documentazione inerente all'istanza;

Rilevata la insussistenza dei presupposti del diritto al rimborso della somma versata in quanto _____

RIGETTA

la richiesta di rimborso avanzata con la summenzionata istanza.

Luogo e data _____

Il Cancelliere _____

AVVERTENZE

Avverso il presente provvedimento, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di _____ che deve essere previamente notificato al solo Ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Il ricorso, da assoggettare all'imposta di bollo, va proposto a norma degli articoli 16, 18 e 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità previste dall'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 546/1992.

deranno a sostituire nelle rendicontazioni il nuovo «codice 10» con il valore 0.

Tabella delle causali.

- (Entrate) IVA relativa ad acquisti intracomunitari (art. 49, legge n. 513/1992): codice IN;
- (Entrate) IVA relativa ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi (art. 38, legge n. 513/1992): codice VT;
- (Entrate) Registrazione di atti giudiziari: codice RG;
- (Entrate) Registrazione di atti pubblici o privati: codice RP;
- (Entrate) Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette: codice SZ;
- (Entrate) Tributi autoliquidati collegati alla successione: codice SA;
- (Entrate) Definizione agevolata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11: codice DA;
- (Entrate) Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 e legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 46: codice DB;
- (Territorio) Certificazione ipotecaria: codice CR;
- (Territorio) Depositi per rilascio certificati: codice DR;
- (Territorio) Entrate demaniali: codice ED;
- (Territorio) Entrate patrimoniali: codice EP;
- (Territorio) Formalità ipotecaria: codice TR;
- (Territorio) Ispezione ipotecaria: codice IR;
- (Territorio) Somme accertate Conservatorie: codice MR;

CODICI TRIBUTO PER IL MOD. F23

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.M. 17 dicembre 1998)

Tabella Contenzioso.

- Commissione tributaria provinciale: codice 1;
- Commissione tributaria regionale: codice 2;
- Commissione tributaria centrale: codice 3;
- Corte di Appello: codice 4;
- Corte di Cassazione: codice 5;
- conciliazione giudiziale: codice 6;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15: codice 7;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16: codice 8;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

- (Altri enti) Processi verbali di constatazione di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri enti: codice PA.

Tabella dei principali codici tributo degli Uffici delle Entrate.

- Altre tasse e imposte sugli affari (condono fiscale): codice 126T;
- aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo (art. 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311): 697T;
- contravvenzioni per la tutela delle strade e per la circolazione: codice 743T;
- contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte dell'ufficio giudiziario (D.P.R. n. 115/2002): 750T;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali: codice 941T;
- contributo unificato - Sanzione (art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002): codice 699T;
- diritti di Cancelleria e segreteria giudiziaria: codice 943T;
- diritti d'urgenza sui certificati del casellario giudiziale: codice 751T;
- entrate eventuali concernenti il Ministero del tesoro: codice 897T;
- entrate eventuali concernenti il Ministero della sanità: codice 896T;
- entrate diverse del Ministero dei trasporti e navigazione: codice 906T;
- entrate eventuali concernenti il Ministero della giustizia: codice 940T;
- entrate eventuali e diverse concernenti tasse e imposte indirette: codice 777T;
- imposta catastale: codice 737T;
- imposta di bollo: codice 456T;
- imposta di bollo su libri e registri (all. A, parte prima, art. 16, D.P.R. n. 642/1972): codice 458T;
- imposta di registro (agevolazioni prima casa): codice 111T;
- imposta di registro (condono fiscale): codice 122T;
- imposta di registro per affitto fondi rustici: codice 108T;
- imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce: codice 109T;
- imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti): codice 110T;
- imposta di registro per contratti di locazione fabbricati (annualità successive): codice 112T;
- imposta di registro per contratti di locazione fabbricati (intero periodo): codice 107T;
- imposta di registro per contratti di locazione fabbricati (prima annualità): codice 115T;
- imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti): codice 114T;
- imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti): codice 113T;
- imposta dovuta ai sensi dell'art. 10, D.L. 11 luglio 1992, n. 333: codice 715T;
- imposta Invim: codice 720T;
- imposta Invim straordinaria: codice 730T;
- imposta ipotecaria: codice 649T;
- imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari: codice 105T;
- interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato: codice 887T;
- interessi su tasse e imposte indirette sugli affari: codice 731T;
- interessi sui crediti delle Amministrazioni dello Stato: codice 927T;
- Invim decennale (legge 23 ottobre 1992, n. 421): codice 721T;
- multe e ammende per tributi diversi dall'IVA: codice 131T;
- multe inflitte dalle Autorità giudiziarie ed amministrative (oblazioni): codice 741T;
- oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali: codice 745T;
- pena pecuniaria per atti emessi da Arma dei Carabinieri: codice 434T;
- pena pecuniaria per atti emessi da Corpo forestale dello Stato: codice 435T;
- pena pecuniaria per atti emessi da Polizia di Stato: codice 433T;
- pena pecuniaria senza devoluzione a fondi: codice 430T;
- pene pecuniarie per infrazioni alle norme dettate in materia di antiriciclaggio: codice 878T;

- proventi delle contravvenzioni alla disciplina del collocamento: codice 899T;
- proventi delle infrazioni alla disciplina delle sostanze alimentari: codice 882T;
- proventi delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice stradale (Min. lavori pubblici): codice 796T;
- proventi delle violazioni alle norme sulla propaganda prodotti da fumo: codice 936T;
- proventi derivanti da beni confiscati. Art. 12, legge 11 agosto 2003, n. 228 (Fondo per le misure anti-tratta): codice 802T;
- proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies, legge n. 356/1992: codice 833T;
- proventi e recupero spese per sanzioni pecuniarie amministrative: codice 898T;
- proventi per il fondo assistenza personale Arma dei Carabinieri: codice 945T;
- proventi per infrazioni al codice della navigazione: codice 917T;
- quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati (Guardia di finanza): codice 786T;
- quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati (Min. finanze): codice 785T;
- quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità: codice 703T;
- quota del 70% sanzioni ex art. 10, legge n. 447/1995: codice 353T;
- quota proventi contravvenzionali per personale Polizia di Stato: codice 924T;
- quote dei proventi contravvenzioni per infrazioni alle norme sui boschi: codice 918T;
- quote del 10% di somme e valori confiscati: codice 919T;
- recupero crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti (Sicilia, entrata propria): codice 928T;
- recupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato: codice 900T;
- recupero di spese di giustizia: codice 773T;
- recupero multe ed ammende: codice 772T;
- recupero spese processuali: codice 738T;
- rimborso di spese iscritte nello stato di previsione della giustizia: codice 909T;
- ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e sulle retribuzioni: codice 901T;
- sanzione pecuniaria imposta di bollo: codice 675T;
- sanzione pecuniaria imposta di registro: codice 671T;
- sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali: codice 674T;
- sanzione pecuniaria per violazioni tributarie: codice 695T;
- somme da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti: codice 764T;
- somme e valori confiscati per reati legge n. 40/1998: codice 354T;
- soprattassa annuale su autovetture con motore *diesel*: codice 732T;
- soprattassa atti emessi da Polizia di Stato: codice 423T;
- soprattassa per atti emessi da Arma dei Carabinieri: codice 424T;
- spese, onorari e diritti liquidati dalle Commissioni tributarie: codice 748T;
- tassa 10% su percentuale spettante a ufficiali giudiziari: codice 763T;
- tassa ammissione concorso per nomina ad amministratore giudiziario: codice 739T;
- tassa ipotecaria: codice 778T;
- tasse automobilistiche: codice 713T;
- tributi speciali e compensi: codice 964T;
- valori confiscati a seguito di operazioni antidroga (Min. interni): codice 804T;
- vendita di beni oggetto di confisca a seguito di intimazione a versare da parte dell'ufficio giudiziario: 923T;
- vendita di oggetti fuori uso: codice 895T;
- vendita di oggetti fuori uso (Sicilia, entrata propria): codice 860T;
- vendita oggetti sequestrati ai contravventori della caccia: codice 771T.

Tabella dei principali codici tributo degli Uffici del Territorio.

- Entrate eventuali concernenti il Ministero del tesoro: codice 897T;
- imposta di bollo: codice 456T;
- imposta catastale: codice 737T;
- imposta ipotecaria: codice 649T;
- multe inflitte dalle Autorità giudiziarie ed

- amministrative (oblazioni): codice 741T;
- sanzione pecuniaria imposta di bollo: codice 675T;
- sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali: codice 674T;
- tassa ipotecaria: codice 778T.

Tabella dei principali codici tributo degli Uffici del Demanio.

- Depositi per spese d'asta ed altre: codice 855T;
- entrate da alienazione veicoli ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 (custodi acquirenti): codice 134T;
- entrate da alienazione veicoli procedura temporanea di smaltimento dei veicoli confiscati e di quelli relativi al D.P.R. n. 189/2001: codice 135T;
- interessi di mora per entrate demaniale: codice 809T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (somme di denaro): codice 818T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti dalla vendita di beni immobili): codice 819T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti dalla vendita di beni mobili): codice 821T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti dalla vendita di aziende): codice 822T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti da recupero di crediti): codice 823T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (pro-

- ventis derivanti dall'affitto di aziende): codice 824T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti dalla liquidazione di aziende): codice 830T;
- proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (proventi derivanti dagli utili di gestione): codice 831T;
- somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione statale: codice 844T.

Tabella dei principali codici tributo degli enti diversi dagli uffici finanziari.

- Agenzia regionale protezione ambientale (1): codice XxxT;
- Azienda Sanitaria Locale (1) (2): codice JxxT;
- Amministrazione provinciale (1): codice WxxT;
- Camera di Commercio (1): codice AxxT;
- Cassa depositi e prestiti - Cassa ammende: codice 1AET;
- Cassa nazionale del notariato: codice 951T;
- Cassa previdenza avvocati: codice 961T;
- CONSOB: codice BAET;
- entrate eventuali e diverse concernenti l'Agenzia delle Entrate (spese di notifica): codice 806T;
- foglio annunci legali (1): codice CxxT;
- INPS (1) (2): codice GxxT;
- Istituto vendite giudiziarie (3): codice 9C1T;
- ISVAP: codice 9AET;
- Polizia municipale (3): codice 9A0T;
- proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi (D.P.R. n. 43/1973 e D.Lgs. n. 504/1995) (3): codice 775T;
- proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale (art. 113, legge n. 907/

- 1942) (4): codice 774T;
- proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni alle disposizioni della legge n. 633/1941 (art. 171-ter) a favore dell'ENAP: codice PAET;
- SIAE (1): codice LxxT;
- ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori (3): codice 9B4T;
- Ufficio unico notifiche (3): codice 9A5T.

(1) I caratteri «xx» devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ente.

(2) Indicare nel campo «14. Cod. Destinatario» la sigla automobilistica seguita dal campo sub-codice.

(3) Indicare nel campo «14. Cod. Destinatario» il codice del Comune ove è ubicato l'ente.

(4) Indicare nel campo «14. Cod. Destinatario» la sigla automobilistica della provincia competente.

Tabella dei codici delle Direzioni regionali delle entrate.

- Direzione regionale del Piemonte: codice 901;
- Direzione regionale della Valle d'Aosta: codice 902;
- Direzione regionale della Liguria: codice 903;
- Direzione regionale della Lombardia: codice 904;
- Direzione provinciale di Bolzano: codice 905;
- Direzione provinciale di Trento: codice 906;
- Direzione regionale del Veneto: codice 907;
- Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia: codice 908;
- Direzione regionale dell'Emilia Romagna: codice 909;
- Direzione regionale delle Marche: codice 910;
- Direzione regionale della Toscana: codice 911;
- Direzione regionale dell'Umbria: codi-

ce 912;

- Direzione regionale del Lazio: codice 913;
- Direzione regionale della Campania: codice 914;
- Direzione regionale dell'Abruzzo: codice 915;
- Direzione regionale del Molise: codice 916;
- Direzione regionale della Puglia: codice 917;
- Direzione regionale della Basilicata: codice 918;
- Direzione regionale della Calabria: codice 919;
- Direzione regionale della Sicilia: codice 920;
- Direzione regionale della Sardegna: codice 921.

Tabella dei principali codici degli enti diversi dagli uffici finanziari.

- Agenzia regionale protezione ambientale (1): codice Cxx;
- Amministrazione provinciale (1): codice Wxx;
- Autorità garante della concorrenza e del mercato: codice IAE;
- Autorità per l'energia e il gas: codice QAE;
- Azienda Sanitaria Locale (1) (2): codice Jxx;
- Banca d'Italia (Amministrazione centrale): codice PAE;
- Camera di Commercio (1): codice Axx;
- Capitaneria di Porto (3): codice 9A7;
- Carabinieri (3): codice 9A2;
- Carabinieri (Comando tutela norme comunitarie ed agroalimentari) (1): codice 5xx;
- Carabinieri (nucleo anti-soffisticazioni) (1): codice 6xx;
- Carabinieri (nucleo ispettorato del lavoro) (1): codice 4xx;
- Carabinieri (nucleo operativo ecologico) (1): codice 7xx;
- Carabinieri (nucleo tutela patrimonio artistico) (1): codice 8xx;

- Collegio della Corte dei Conti: codice SAE;
- Comando provinciale Vigili del fuoco (1): codice Zxx;
- Commissariato usi civici (1): codice Txx;
- Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana: codice 9R9;
- Consiglio di Stato: codice 9S9;
- CONSOB: codice BAE;
- Corte di Appello (1): codice Hxx;
- Corte militare di Appello (1): codice Exx;
- Corte Suprema di Cassazione: codice 4AE;
- Direzione generale del Tesoro, servizio V (4): codice CAE;
- Direzione provinciale del lavoro (1): codice Vxx;
- Giudice di pace (3): codice 9C3;
- Guardia di finanza (3): codice 9C7;
- INAIL (1) (2): codice Fxx;
- INPS (1) (2): codice Gxx;
- Istituto penitenziario (1) (2): codice xxW;
- ISVAP: codice 9AE;
- Magistrato alle acque di Venezia: codice EAE;
- Polizia municipale (3): codice 9A0;
- Polizia postale (1): codice Yxx;
- Polizia stradale (1): codice 3xx;
- Prefettura (1): codice Bxx;
- Questura (1): codice 2xx;
- Tribunale (2) (3): codice 9BX;
- Tribunale amministrativo regionale (5): codice 9T9;
- Tribunale di Sorveglianza (1): codice Nxx;
- Tribunale militare (1): codice lxx;
- Tribunale militare di sorveglianza: codice DAE;
- Tribunale minorile (1): codice Pxx;
- Tribunale superiore acque: codice 8AE;
- Ufficio di Sorveglianza (1): codice Sxx.

(4) Codice da utilizzare solo per contesti in materia di norme anti-riciclaggio.

(5) Indicare nello spazio sub-codice del campo «6. Ufficio o Ente» il codice della Regione / Provincia autonoma.

Tabella dei sub-codici del settore di competenza degli Uffici giudiziari.

- Ufficio recupero crediti: sub-codice RU;
- Ufficio recupero crediti - settore civile: sub-codice RC;
- Ufficio recupero crediti - settore penale: sub-codice RP;
- Ruolo generale: sub-codice RG;
- Ufficio corpi di reato: sub-codice CR;
- Ufficio successioni: sub-codice EG;
- Sezione fallimentare: sub-codice SF.

(1) I caratteri «xx» devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ente.

(2) Indicare nello spazio sub-codice del campo «6. Ufficio o Ente» l'identificativo dell'ente (per esempio la lettera D per la ASL RM/D).

(3) Indicare nel campo «7. Cod. Territoriale» il codice del Comune di ubicazione dell'ente.